

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3642

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LORENZO GIOVANNI, NICCOLAI GIUSEPPE, TURCHI,
ABELLI, SANTAGATI**

Presentata il 6 ottobre 1971

**Modifica all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 263,
concernente il riconoscimento in favore dei partecipanti
alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 marzo 1968, n. 263, prevede la concessione:

di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che prestarono comunque servizio militare per almeno sei mesi durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti;

della onorificenza di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto — eventualmente concessa con un assegno vitalizio — a coloro che parteciparono in qualità di combattenti ai predetti conflitti conseguendo la Croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione.

All'atto pratico, al termine della prima guerra mondiale, pochi combattenti avevano richiesto ed ottenuto la Croce al merito di guerra (circa il 20 per cento).

Si è verificato pertanto che la maggior parte di coloro che dovevano beneficiare della legge n. 263, non essendo in possesso della croce al merito di guerra, ha dovuto far ricorso alla formula « essere nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione ».

Ciò ovviamente ha comportato un immane lavoro all'Amministrazione dello Stato che,

avendo il dovere di verificare la veridicità di quanto asserito dagli interessati, ha dovuto fare innumerevoli e difficili ricerche e valutazioni sia presso i distretti militari sia presso gli archivi di Stato.

Nonostante questo notevole e snervante lavoro — svolto con scrupolosità encomiabile dal personale dei distretti militari — per molti richiedenti, che probabilmente avevano realmente combattuto, per incompletezza della documentazione matricolare, non è stato possibile dimostrare il diritto alla concessione della Croce al merito di guerra e quindi della onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto.

A titolo di esempio, basti pensare all'artiglieria da fortezza per la quale l'indicazione del reggimento di appartenenza non fornisce elemento valido per la valutazione.

A detti inconvenienti — che possono essere definiti di natura procedurale — si aggiungono numerosi casi di veri combattenti che la legge, nella sua attuale stesura, esclude dal beneficio.

Trattasi di tutti quei combattenti di prima linea che, per essere caduti prigionieri o essere stati inviati in licenza di convalescenza

prima di aver compiuto i sette mesi richiesti per la concessione della Croce al merito di guerra, sono esclusi dalla concessione della onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto e ancora di coloro che hanno combattuto nelle guerre precedenti la 1914-18 per le quali non è possibile fare il computo dei 7 mesi.

Ora, se la concessione della onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto vuole essere un riconoscimento — essenzialmente morale — per tutti i combattenti che, in prima linea, affrontarono i quotidiani rischi che la guerra comporta, per contribuire alla vittoria finale, è assolutamente necessario, nella ricorrenza del cinquantenario della vittoria, disgiungere l'istituto della Croce al merito di guerra (che ha le proprie prerogative e proprie finalità) da quelle di un riconoscimento della partecipazione alla guerra, ovviamente attiva, ma non legata ad alcun vincolo di durata (un giorno di prima linea in un determinato settore può essere più « cruento » di « fatidici » 7 mesi in altra epoca ed in un altro settore!).

È ancora da considerare che la distinzione tra Croce al merito di guerra e cavaliere di Vittorio Veneto sembra oltre che equa anche

dettata da ragioni morali, riferendosi il riconoscimento di cavaliere a reduci ormai non più giovani e nei quali il ricordo dei tempi passati al servizio della Patria, è di certo, uno dei più grandi motivi di orgoglio.

Come si può pretendere, onorevoli colleghi, di persuadere un venerando vecchio di 80 anni, rientrato a suo tempo volontariamente in Patria dall'estero per partecipare alla lotta per l'unificazione dell'Italia, che il suo periodo passato in prima linea, di qualunque durata esso sia, non gli conferisce la qualifica di « combattente » solo perché prima di compiere i 7 mesi fu fatto prigioniero o fu inviato in licenza di convalescenza?

Sembra, quindi, giusto ed opportuno che sia modificata la legge n. 263 ponendo quale condizione per l'ottenimento della onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto quella di essere stato « combattente a contatto con il nemico », in terra, in mare o in cielo, nei conflitti considerati dalla legge, prescindendo dalla durata del contatto stesso.

Sottoponiamo, pertanto, all'approvazione degli onorevoli colleghi la proposta di legge allegata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A modifica dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 263, l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti che, pur non essendo decorati della Croce al merito di guerra, siano stati in zona di operazioni a contatto con il nemico, prescindendo dalla durata del contatto stesso.